

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 113

presentata dalla Consigliera regionale  
CUCCU

il 26 febbraio 2020

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26  
(Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione ha disciplinato le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta erogate sul territorio nazionale e all'estero stabilendone i criteri e le modalità di fruizione e disponendo interventi integrativi dell'assistenza diretta, a favore di soggetti residenti in Sardegna, quali per il rimborso di spese sanitarie, spese di viaggio e contributo spese di soggiorno del paziente e dell'eventuale accompagnatore/i.

Posto che l'assistenza sanitaria è di norma erogata in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario, il ricorso a forme di assistenza indiretta ha, quindi, carattere straordinario ed è ammesso esclusivamente per le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate, ad eccezione delle prestazioni erogate in caso di comprovata gravità ed urgenza (che impedisce la normale presentazione dell'istanza di autorizzazione preventiva), accertata dalla ASSL di residenza secondo quanto previsto dalla legge.

Nell'ambito del territorio nazionale le prestazioni sanitarie possono essere erogate in regime di assistenza indiretta quando le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate sono nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta, richiedendo un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

All'estero possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalità, procedure tecniche o curative o attrezzature non ottenibili adeguatamente (poiché non presenti) e tempestivamente presso i presidi e i servizi pubblici o convenzionati dal servizio sanitario nazionale.

Ciò premesso, è d'uopo sottolineare come la legge regionale n. 26 del 1991 contenga straordinarie garanzie per il cittadino, espressione di importanti principi quali la centralità del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale; l'universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti; la garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza per tutti gli assistiti.

Tenute, pertanto, in considerazione le finalità della legge regionale n. 26 del 1991, la presente proposta di modifica intende estenderne i benefici anche ai cittadini residenti in Sardegna che ricevuta una diagnosi errata hanno ritenuto necessario - senza preventiva autorizzazione o condizioni di comprovata gravità ed urgenza - ricorrere, motu proprio, a forme di assistenza extra Regione che hanno accertato, contrariamente a quanto diagnosticato, l'esistenza di una grave patologia che richiede interventi chirurgici e/o continuità terapeutica.

Capita, infatti, di imbattersi in casi di errata diagnosi che fanno venir meno il rapporto di fiducia tra paziente ed equipe di curanti e che spingono l'interessato a rivolgersi ad altre strutture sanitarie extra Regione per ricevere conferma della diagnosi ricevuta presso i presidi nostrani.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il caso del paziente che non convinto della diagnosi ricevuta si rivolge a centri di eccellenza, ubicati fuori dalla Sardegna, che riscontrano un tumore maligno non diagnosticato in precedenza.

Da qui, l'esigenza che la Regione Sardegna garantisca anche a questi cittadini, in caso di errata diagnosi, il diritto al rimborso delle spese sostenute in deroga al percorso ordinario di autorizzazione, secondo le modalità stabilite dalla legge in questione, equiparando tali casi a quelli di comprovata gravità ed urgenza per i quali vige la deroga con conseguente concessione dei benefici di cui alla legge regionale n. 26 del 1991 anche in assenza di preventiva autorizzazione.

Solo in tal modo, infatti, potrà essere garantito a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, considerato che non tutti i cittadini hanno la possibilità economica di poter fruire di prestazioni sanitarie extra Regione.

#### Quadro normativo di riferimento

La legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, che la presente proposta di legge intende modificare, disciplina le prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero secondo quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'articolo 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), che rispettivamente dispongono:

- - "Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta";
- "Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta".

Il decreto ministeriale "Sanità" del 3 novembre 1989, inoltre, stabilisce i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero per

prestazioni che non sono ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Sulla materia, al fine di fornire indicazioni e chiarimenti sull'applicazione della normativa in argomento, la Regione ha emanato diverse circolari (prot. n. 8117/1993, 8746/2011, n. 4146/2015 e n. 6386/2017).

Il testo della proposta di legge si compone di n. 4 articoli

L'articolo 1 prevede l'inserimento dell'articolo 27 bis al fine di applicare i benefici previsti dalla legge in caso di errata diagnosi.

L'articolo 2 contiene modifiche all'articolo 28 prevedendo la possibilità di ricorso anche contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di cui all'articolo 27 bis.

L'articolo 3 detta la norma finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale  
n. 26 del 1991  
(Procedure per l'erogazione dei benefici)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero), è inserito il seguente:

"Art. 27 bis (Estensione dei benefici)

1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche in caso di errata diagnosi a seguito della quale il paziente, senza preventiva autorizzazione o condizioni di comprovata gravità ed urgenza, ha ritenuto necessario ricorrere a forme di assistenza extra Regione che hanno accertato, contrariamente a quanto diagnosticato, l'esistenza di una grave patologia che richiede interventi chirurgici e/o continuità terapeutica.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione garantisce il diritto al rimborso in deroga al percorso ordinario di autorizzazione, secondo le modalità stabilite dalla presente legge."

### Art. 2

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale  
n. 26 del 1991 (Ricorsi)

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 1991 le parole "e 23" sono sostituite dalle seguenti: ", 23 e 27 bis".

### Art. 3

#### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, la spesa ulteriore di euro 100.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0128) cui si fa fronte mediante corrispondente riduzio-

ne della missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.7146.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).